

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita, con sede in Vercelli Via Frova n. 5, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata "FREEBODY ASSOCIAZIONE CULTURALE - Associazione Promozione Sociale" in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, laddove ritenuto utile, potrà ricomprendere nella denominazione anche l'acronimo ETS, a seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'Associazione farà uso dell'indicazione "Associazione Promozione Sociale" e dell'acronimo "APS" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico se iscritta nella relativa sezione del Registro unico Nazionale del Terzo Settore.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La "FREEBODY ASSOCIAZIONE CULTURALE - APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 2

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione realizza i propri scopi con la promozione e la diffusione di attività culturali ed artistiche nel campo della danza, del teatro, della musica, della televisione, del cinema, della ginnastica riabilitativa e neuromotoria in Italia e all'Estero, favorendo lo sviluppo e la conoscenza delle sopracitate discipline tra gli associati e i cittadini in genere.

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione potrà:

-istituire e gestire corsi di studio teorici e pratici a tutti i livelli scolari organizzando servizi per università e scuole di ogni grado, nonché corsi scolastici e prescolastici per docenti, studenti, lavoratori ecc; svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale; acquistare beni mobili ed immobili; organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, su temi artistici e sportivi nei loro aspetti politici, economici, religiosi, educativi e culturali in genere; promuovere viaggi e scambi culturali con l'estero; predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini; provvedere all'acquisto, alla realizzazione, all'ideazione e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisivi, costumi ed attrezzature teatrali e cinematografiche, materiale vario di interessi culturale a beneficio

Handwritten signature

degli associati e di tutti gli interessati; svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero; stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali; favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione; promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche; pubblicare inoltre notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie.

Per il raggiungimento di dette finalità l'Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti e associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti. L'Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio, Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività.

Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ARTICOLO 3

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il Consiglio potrà anche demandare la decisione sulle domande presentate al Presidente. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato all'interessato. In questo caso l'aspirante socio entro 10 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Possono altresì essere ammessi come associati altre APS, ed inoltre altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e

favorendo la loro attività



che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'art.5 comma 1 lettera m) d.lsg. 117/2017.

ARTICOLO 4

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per morosità; la morosità verrà dichiarata dal Presidente.

La qualità di associato si perde inoltre per esclusione nel caso in cui la persona non accetti più i fini statuari o non operi in conformità ad essi.

Contro il provvedimento di esclusione di cui sopra il socio escluso ha 10 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare nel corso della sua prima riunione.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ARTICOLO 5

L'Assemblea, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante affissione, presso la sede sociale, e comunicazione personale a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici indicati dal socio in fase di iscrizione o successivamente. La comunicazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.



Handwritten signature: Daniela T...

L'Assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art.20 C.C. L'Assemblea potrà anche essere convocata fuori dalla sede sociale purché in Italia.

ARTICOLO 6

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione e delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, sulla nomina degli organi sociali e su quant'altro a lei demandato per legge e per statuto.

ARTICOLO 7

Hanno diritto di intervenire all'assemblea e hanno diritto ad un voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota annua di associazione. I minori associati sono rappresentati da uno dei genitori o da chi ne detiene la patria potestà. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati tramite delega. Ogni associato può rappresentare al massimo altri due associati.

ARTICOLO 8

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 9

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei votanti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ARTICOLO 10

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Develati



ARTICOLO 11

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può essere oggetto di delega dei poteri del Consiglio Direttivo, al quale dovrà riferire in merito alle decisioni assunte.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 12

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Leggittimato

ARTICOLO 13

L'esercizio finanziario decorre dal primo settembre al 31 agosto di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L'Assemblea dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo diversa disposizione di Legge.

ARTICOLO 14

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ARTICOLO 15

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

Amelior

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 16

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 9 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

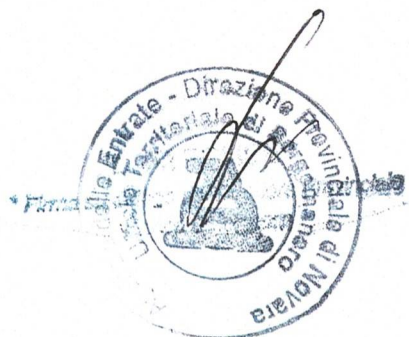
L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ARTICOLO 17

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Antonio Triveri

Registrato a Borgomanero 02/08/24 N. 540 3
Imposta assolta con attestazione di versamento effettuato
in data presso a
per €





DIREZIONE PROVINCIALE DI: NOVARA

UFFICIO TERRITORIALE DI: BORGOMANERO

Registrazione di Atto Privato

Il 02/08/2024 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSK , serie 3 , numero 540

data di stipula: 14/07/2024

ident.vo telematico: TSK24L000540000WE per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: TRCDNL63B61L750Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

94019970022				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: